



COVID-19: Decreto Rilancio

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

Lettera informativa n. 14/2020

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nella presente Lettera Informativa sono riepilogate le principali disposizioni contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21 (di seguito il 'Decreto Rilancio') ed entrato in vigore il 19 maggio 2020.

Il Decreto Rilancio dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tenga poi nella opportuna considerazione che il Decreto Rilancio nel corso del processo di conversione in legge, potrebbe subire variazioni.

Il presente documento si compone delle seguenti parti:

- 1. Disposizioni in materia di lavoro**
- 2. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti**
- 3. Disposizioni di natura tributaria relativa a crediti d'imposta**
- 4. Disposizioni in materia di IVA**
- 5. Disposizioni relative a contenzioso ed attività dell'Agenzia delle entrate**
- 6. Misure per l'export e relative alle accise**
- 7. Altri interventi in materia fiscale**
- 8. Tutela del risparmio nel settore creditizio**
- 9. Sostegno alle imprese ed all'economia**

Abbreviazioni: 'Decreto Rilancio' (il decreto in commento), 'Decreto Cura Italia' (D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020), 'Decreto Liquidità' (D.L. n. 23/2020 dell'8 aprile 2020).

1. Disposizioni in materia di lavoro

1.1 Ammortizzatori sociali ordinari

Il Decreto Rilancio ha ampliato il periodo di durata degli ammortizzatori sociali, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

È riconosciuta la possibilità che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro il 31 agosto 2020, il trattamento di integrazione salariale venga ulteriormente esteso per un periodo di durata massima di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988.

Rimane confermata la procedura di apertura della cassa integrazione (fase di informazione e consultazione sindacale, nonché di esame congiunto se richiesto, da svolgersi anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva).

La domanda potrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della causale. Qualora la domanda sia presentata successivamente a tale termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi con 'causale COVID-19', sono irrilevanti ai fini dei limiti di durata massima della CIG ordinaria.

Tale indennizzo è inoltre esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, e su semplice istanza del datore di lavoro è previsto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Potranno beneficiare del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale 'COVID-19', sempre per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso, anche:

- le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data del 23 febbraio 2020 beneficiavano di un assegno di solidarietà.

La concessione del trattamento ordinario (che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie e dell'assegno di solidarietà) è subordinata alla sospensione degli effetti dell'integrazione salariale precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario concesso non è conteggiato ai fini: (i) del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile; (ii) del limite massimo di 30 mesi in un quinquennio mobile previsto per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, e per quelle che operano nelle escavazioni; (iii) del raggiungimento del periodo massimo di 13 settimane continuative previsto per le integrazioni salariali ordinarie.

1.2 Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga è stata estesa a tutte le aziende del settore privato per le quali non trova applicazione la tutela prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Ai fini del riconoscimento del trattamento di cassa integrazione in deroga è necessario un previo accordo tra le singole Regioni e le organizzazioni sindacali datoriali maggiormente rappresentative che disciplini nel dettaglio requisiti e modalità di accesso. Il suddetto accordo non è richiesto per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.

È altresì riconosciuta la possibilità che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 agosto 2020, il trattamento di integrazione salariale venga ulteriormente esteso per un periodo di durata massima di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome l'indennizzo in parola può essere concesso prevedendo il pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore di lavoro e successivo rimborso da parte dell'Inps all'impresa o conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane - così come gli eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro - sono concessi dall'INPS a domanda del datore di lavoro corredata dalla lista dei beneficiari e indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato, da trasmettersi telematicamente alla sede Inps territorialmente competente decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'INPS provvederà all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Qualora dalla predetta verifica emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

1.3 Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio. Le risorse ivi stanziare, che costituiscono in ogni

caso il limite massimo di spesa, possono essere destinate, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 agosto 2020, al rifinanziamento delle specifiche misure di integrazione salariale, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale per un massimo di 4 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

1.4 Rinnovo dei contratti a termine

Ai datori di lavoro è consentito di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere. Tali proroghe o rinnovi possono avvenire anche senza apposizione della 'causale' legittimante una durata complessiva del rapporto superiore a 12 mesi.

1.5 Riduzione dell'orario di lavoro e congedi

Il Decreto Rilancio prevede per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, in favore dei genitori (anche affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni (tale limite anagrafico che non si applica con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il suddetto periodo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa.

In via alternativa alla fruizione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari nonché per i lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 1.200 (elevato ad Euro 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica, degli operatori socio-sanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni.

Il bonus può essere erogato direttamente al richiedente in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In aggiunta al congedo sopradescritto, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 anni, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Per questa categoria di lavoratori è previsto il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa), ovvero che non vi sia un genitore privo di occupazione.

Vengono altresì riconosciuti ulteriori 12 giorni di permesso ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave ai sensi della L. n. 104 del 1992. I giorni di permesso aggiuntivi devono essere utilizzati nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) dai lavoratori del settore privato sino al 31 luglio 2020 è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto medesimo.

1.6 Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e per un periodo di 5 mesi le procedure di mobilità (ex artt. 4, 5 e 24, della L. n. 223 del 23 luglio 1991) non potranno essere avviate. Analogamente - nel medesimo periodo - sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, non potrà recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

1.7 Sorveglianza sanitaria

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale rispetto ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro cui non è fatto obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

L'eventuale inidoneità alla mansione accertata in relazione al rischio di contagio da virus COVID-19 non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

1.8 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Decreto Rilancio ha disposto il riconoscimento delle seguenti indennità:

- collaboratori coordinati e continuativi: riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 l'indennità di Euro 600. In caso di cessazione del rapporto alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, ad essi è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari ad Euro 1000;
- liberi professionisti titolari di partita IVA: in caso di comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a Euro 1.000;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 l'indennità di Euro 600;
- lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali: riconosciuta anche per il mese di aprile 2020 l'indennità di Euro 600. In caso di cessazione del rapporto alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, ad essi è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari ad Euro 1.000 (applicabile anche a lavoratori somministrati);
- operai agricoli a tempo determinato: in caso di effettuazione di almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile 2020 con un importo pari ad Euro 500;
- un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a Euro 600 euro per ciascun mese, è altresì riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori a condizione che gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione:
 - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
 - lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 a condizione che a tale data risultino già iscritti alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo: riconosciuta una indennità di Euro 600 per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000. Non hanno invece diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
- lavoratori domestici: riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari ad Euro 500, per ciascun mese, a condizione che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi col datore di lavoro.

Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità cd. 'reddito di ultima istanza' di cui al Decreto Cura Italia. I relativi importi sono erogati dall'INPS in unica soluzione, previa domanda dell'interessato e non concorrono alla formazione del reddito.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità relativa al mese di marzo 2020.

1.9 Ulteriori risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione NASpl è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

1.10. Fondo Nuovo Competenze

Per l'anno 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato 'Fondo Nuove Competenze', costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

1.11. Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l'intero periodo, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1.12. Disposizioni in materia di NASpl e DIS-COLL

Le indennità NASpl e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui al Decreto Cura Italia o Decreto Rilancio. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

1.13. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, che hanno adottato misure per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di: (i) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; (ii) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; (iii) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; (iv) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro e sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; (v) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

1.14 Emersione di rapporti di lavoro

I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, possono presentare istanza, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di Euro 400 per ciascun lavoratore, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, dal 1 giugno al 15 luglio 2020 possono richiedere al Questore, previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di Euro 160 per ciascun lavoratore, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, a condizione che il richiedente risulti presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersi allontanato, e antecedentemente al 31 ottobre 2019 abbia svolto attività di lavoro, nei settori di (i) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; (ii) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; (iii) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori sopradetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Costituisce causa di inammissibilità delle istanze la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 *bis* c.c.;
- reati previsti dall'art. 22, comma 12, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di

procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Non sono ammessi alle procedure di emersione sopra descritte i cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio fino alla conclusione dei procedimenti di emersione di rapporti di lavoro, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: (i) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; (ii) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato: (i) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale; (ii) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603 *bis* c.p..

2. Disposizioni di natura tributaria relative a versamenti ed adempimenti

2.1 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art.24)

L'art. 24 prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiori ad Euro 250 milioni e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenute al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 ovvero pari al 50% per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.

3. Disposizioni di natura tributaria relative a crediti d'imposta

3.1 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede l'innalzamento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi edilizi realizzati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione è applicabile ai lavori effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Sono incluse le seconde case all'interno di un condominio. Inoltre, solo per gli interventi antisismici, l'agevolazione al 110% è ammessa anche per interventi realizzati su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.

Gli interventi per i quali spetta la detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, devono riguardare i seguenti lavori cosiddetti 'trainanti':

- i. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25%;
- ii. sostituzione, nei condomini e negli edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti - per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria - a condensazione, esclusivamente per i condomini, o a pompa di calore, per entrambe le tipologie di immobili, ivi inclusi gli impianti ibridi, geotermici e di microgenerazione;
- iii. realizzazione di lavori di adeguamento sismico di cui all'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 per gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003. L'aliquota maggiorata spetta anche per l'acquisto di case antisismiche.

Gli interventi di efficientamento energetico devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sulla scorta del principio di assorbimento secondo cui l'intervento di categoria superiore ingloba quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati, l'art. 119 consente l'accesso all'agevolazione in commento per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché per

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei suddetti interventi 'trainanti'.

Nello specifico, con riguardo all'installazione di impianti solari fotovoltaici, la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore ad Euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di Euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. L'eventuale installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, la detrazione spetta negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di Euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Al contempo, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici non integrati ad uno dei lavori trainanti, bensì rientranti in un intervento di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, il tetto di spesa viene ridotto a **1.600 euro per ogni kW** di potenza nominale.

3.2 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)

Altra novità riguarda le modalità di fruizione dell'agevolazione. L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede, per i soggetti che sostengono le spese, la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In alternativa, il beneficiario della detrazione può decidere di trasformare il corrispondente importo in credito d'imposta da utilizzare con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Per poter cedere la detrazione o ottenere lo sconto immediato in fattura il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in sostanza, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi realizzati. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati di cui alle *lett. a)* e *b)*, comma 3, art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o dai CAF.

Gli interventi agevolati al 110% relativi all'Ecobonus, inoltre, devono essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, mentre per gli interventi relativi al Sismabonus, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti abilitati e incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Questi ultimi, altresì, attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 15.000 per ciascuna attestazione e asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Le formule alternative di cessione del credito e sconto in fattura sono consentite, oltre che per i lavori agevolabili al 110%, per la generalità di interventi edilizi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 *bis* comma 1, *lett.* a) e b) del TUIR, all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 14 e 16 del citato D.L. n. 63 del 2013, al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all'art. 1 comma 219, della L. n. 160 del 2019, all'installazione 'isolata' di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, *lett.* h) e all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In relazione ai profili sanzionatori e al regime di responsabilità, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, maggiorato di interessi e sanzioni, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito. Qualora, invece, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore o del cessionario si provvede al recupero del relativo importo esclusivamente nei loro confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al medesimo provvedimento è, altresì, demandata in termini generali la determinazione delle disposizioni attuative della disciplina in discorso.

3.3 Salvaguardia del credito di cui all'art. 13, comma 1 bis, del TUIR, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della L. n. 21 del 2 aprile 2020 (art. 128)

Per l'anno 2020, il bonus Renzi di Euro 80 spettante fino al 30 giugno, nonché il trattamento integrativo di Euro 100 (cfr. art. 1, del D.L. n. 3 del 2020, conv. L. n. 21 del 2020), in vigore dal prossimo 1° luglio, potranno essere riconosciuti al lavoratore anche se, per effetto delle misure a sostegno del lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto Cura Italia, il suo reddito risulti incapiente.

In pratica, il sostituto d'imposta, con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal decreto Cura Italia, deve riconoscere tali benefici, assumendo come base di calcolo del reddito la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza delle misure di sostegno legate all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Oltre a ciò, l'ammontare del bonus Renzi non riconosciuto al lavoratore nei mesi in cui lo stesso ha beneficiato delle misure a sostegno del lavoro di cui al Decreto Cura Italia, verrà corrisposto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3.4 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 187)

L'art. 187 modifica l'art. 98 del Decreto Cura Italia, che ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta per spese pubblicitarie già vigente ai sensi

dell'art. 57-*bis* del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. La modifica innalza dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta.

3.5 Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)

La presente disposizione ha introdotto uno specifico credito d'imposta per l'anno 2020 per l'acquisto della carta dei giornali. Più nel dettaglio, il credito è pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate editte, entro il limite di Euro 24 milioni per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Tale agevolazione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 198 del 26 ottobre 2016 ed al D.Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017. Possono beneficiare del credito in esame le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

3.6 Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)

L'art. 190 del Decreto Rilancio, per l'anno 2020, ha previsto uno specifico credito d'imposta per i servizi digitali. Ed invero, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate editte in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività.

Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di Euro 8 milioni per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa ed è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea né con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. L'effettuazione di tali investimenti, inoltre, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c..

Possono fruire del beneficio in commento, esclusivamente tramite compensazione, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.

3.7 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

L'art. 121 del Decreto Rilancio stabilisce che, dalla sua data di entrata in vigore e sino al 31 dicembre 2021, la maggior parte dei crediti d'imposta istituiti possono essere esercitati dal beneficiario ovvero possono essere ceduti in tutto od in parte dallo stesso a soggetti terzi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Inoltre, tali crediti non scontano le limitazioni previste per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché quelle in materia di compensazione e versamenti diretti.

Ciò posto, i crediti ai quali si applica la presente disciplina sono:

- i. quelli per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;
- ii. quelli per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28;
- iii. quelli per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120;
- iv. quelli per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125.

In ultimo, si segnala che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla presente disposizione da effettuarsi in via telematica.

3.8 Agevolazioni per gli affitti (art. 28)

L'art. 28 del Decreto Rilancio interviene con un nuovo credito d'imposta per le locazioni, utilizzabile in compensazione soltanto una volta assolto il relativo canone e senza che lo stesso rilevi ai fini sia degli artt. 61 e 109, quinto comma, TUIR, sia IRPEF, IRES ed IRAP. Tale beneficio fiscale non sconta le limitazioni previste per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché quelle in materia di compensazione e versamenti diretti, e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, in relazione alle medesime spese sostenute.

Ciò posto, l'agevolazione in oggetto è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Più nel dettaglio, i requisiti per beneficiare dell'agevolazione in esame sono:

- i. che il contribuente eserciti un'attività d'impresa, arte o professione;
- ii. e che i ricavi originati da tale attività, per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, non abbiano superato Euro 5 milioni. Tale ultimo presupposto non è richiesto qualora gli istanti siano strutture alberghiere ed agrituristiche.

Possono altresì usufruire dell'agevolazione in commento gli enti non commerciali, ivi compresi gli enti del c.d. 'Terzo Settore', nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti, qualora il canone faccia riferimento ad immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Diversamente, il beneficio fiscale spetta in misura ridotta, pari al 30% dei canoni, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, così come modulato delle sue diverse varianti, è rapportato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

3.9 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il Decreto Rilancio introduce altresì un ulteriore credito d'imposta attinente all'adozione di misure alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti. Il credito è esercitabile esclusivamente in compensazione entro 10 anni dalla sua maturazione e non sconta le limitazioni previste per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché quelle in materia di compensazione e versamenti diretti. Inoltre, tale agevolazione, nel limite dei costi sostenuti, è cumulabile con altri benefici fiscali afferenti ai medesimi costi.

Ciò posto, più nel dettaglio, possono beneficiare di tale agevolazione i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, ivi inclusi gli enti del Terzo del Settore e;
- che abbiano intrapreso gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

L'agevolazione in commento spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per investimenti sub. ii, per un massimo di Euro 80.000.

3.10 Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

L'art. 125 del Decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e sino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Il credito citato è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non rileva ai fini né delle limitazioni previste per la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri diversi da quest'ultimi, né IRPEF, IRES ed IRAP, inoltre senza scontare le limitazioni previste per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché quelle in materia di compensazione e versamenti diretti.

Più nel dettaglio, possono beneficiare del credito d'imposta i contribuenti:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- che sostengono spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa e/o all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

A questo riguardo, si segnala che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con specifico provvedimento, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.

4. Disposizioni in materia di IVA

4.1 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa (art. 123)

In base alle c.d. 'clausole di salvaguardia', come da ultimo modificate dalla Legge di Bilancio per il 2020, le aliquote IVA - sia quella ordinaria che quella ridotta del 10% - avrebbero dovuto aumentare a decorrere dal 1° gennaio 2021⁽¹⁾ al mancato rispetto di determinati parametri di bilancio. Il Decreto prevede l'abrogazione di tali clausole di salvaguardia. Le aliquote IVA, pertanto, non subiranno alcun incremento automatico a decorrere dal 1° gennaio 2021.

4.2 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (art. 124)

Il Decreto Rilancio prevede l'applicazione di aliquota IVA ridotta del 5% per la cessione di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.

In particolare, l'aliquota IVA ridotta si applica alle cessioni di: "ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva; monitor multi-parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

Inoltre, il Decreto Rilancio prevede che le cessioni dei prodotti sopra menzionati effettuate fino al 31 dicembre 2020 siano esenti dall'IVA (o meglio, come precisato dalla Relazione Illustrativa, con aliquota IVA pari a zero) con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

4.3 Proroga dei termini di versamenti tributari e contributivi sospesi (art. 126)

Il Decreto Rilancio rinvia al 16 settembre 2020 la scadenza dei versamenti tributari e contributivi sospesi dall'art. 18 del Decreto Liquidità⁽²⁾ (pagamento in unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con la prima rata dovuta entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).

Il rinvio opera a favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia:

- con **ricavi/compensi non superiori ad Euro 50 milioni** (nel precedente periodo d'imposta): qualora abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- con **ricavi/compensi superiori ad Euro 50 milioni** (nel precedente periodo d'imposta): qualora abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Al ricorrere dei predetti requisiti (diminuzione **del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di marzo e aprile 2020) tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, rispettivamente, per:

- Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Imposta sul Valore Aggiunto
- Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il suddetto rinvio al 16 settembre 2020 si applica anche ai versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi dall'art. 18 del Decreto Liquidità per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, alla sola condizione che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, a prescindere dal volume dei ricavi.

Inoltre, il Decreto Rilancio rinvia al 16 settembre 2020 la scadenza dei versamenti delle ritenute d'acconto sospesi dall'art. 19 del Decreto Liquidità (pagamento in unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con la prima rata dovuta entro il 16 settembre. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).

(1) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 1/2020](#).

(2) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 13/2020](#).

Il rinvio opera a favore dei soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i quali abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, e per i quali quest'ultimo Decreto Rilancio ha riconosciuto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente gli stessi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Infine, il Decreto Rilancio rinvia al 16 settembre 2020 la scadenza dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 sospesi a favore dei comuni della ex c.d. 'zona rossa' (v. All. 1 DPCM 1° marzo 2020, ad es. Casalpusterlengo, Codogno, Vò Euganeo, etc.) dall'art. 5 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con la prima rata dovuta entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4.4 Proroga dei termini di versamenti tributari e contributivi sospesi per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del Decreto Cura Italia (art. 127)

Per le imprese operanti nei settori 'maggiormente colpiti' (v. art. 61 del Decreto Cura Italia, ad es. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, operatori dei settori HORECA e dell'organizzazione di eventi, del noleggio di mezzi di trasporto, dei trasporti passeggeri, delle attività culturali, museali, naturalistiche, ricevitorie del lotto, onlus, etc.) il Decreto Rilancio modifica l'art. 61 del Decreto Cura Italia⁽³⁾, disponendo un'ulteriore proroga al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate mensili con la prima rata dovuta il 16 settembre 2020) dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30 aprile 2020, nonché dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei comuni della ex c.d. 'zona rossa' (v. All. 1 DPCM 1° marzo 2020, ad es. Casalpusterlengo, Codogno, Vò Euganeo, etc.) i versamenti delle ritenute alla fonte sospesi, nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, dall'art. 1 del D.M. del 24 febbraio 2020, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino ad un massimo di 4 rate mensili con la prima rata dovuta il 16 settembre 2020.

Per le federazioni sportive e società sportive, la sospensione introdotta dall'art. 61 del Decreto Cura Italia si applica ai versamenti e agli adempimenti in scadenza fino al 30 giugno 2020. I suddetti versamenti e adempimenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 4 rate mensili (la prima rata è dovuta il 16 settembre 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

(3) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 11/2020](#).

Per i contribuenti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad Euro 2 milioni (nel precedente periodo d'imposta) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia il Decreto Rilancio modifica l'art. 62 del Decreto Cura Italia⁽⁴⁾, disponendo un'ulteriore proroga al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate mensili con la prima rata dovuta il 16 settembre 2020) dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro e assimilati, i versamenti dell'IVA e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020. La sospensione dei versamenti IVA di cui sopra si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi, ai contribuenti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4.5 Trasmissione dei corrispettivi giornalieri per i commercianti al minuto (art. 140)

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri deve essere eseguita entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Inoltre, il menzionato D.L. ha introdotto una moratoria in base al quale, per i primi sei mesi di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, i dati possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata effettuata, senza alcuna sanzione per la tardiva trasmissione⁽⁵⁾.

Il Decreto Rilancio estende la suddetta moratoria al 1° gennaio 2021 per i *retailers* che, nel 2019, avevano un volume d'affari non superiore ad Euro 400.000.

4.6 Lotteria degli scontrini (art. 141)

Il Decreto Rilancio differisce il termine di decorrenza della c.d. lotteria degli scontrini dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

4.7 Rinvio della decorrenza del servizio relativo ai registri IVA e alle dichiarazioni IVA precompilate per i soggetti stabiliti (art. 142)

Il Decreto Rilancio rimanda, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore della disposizione sui registri IVA e le dichiarazioni IVA precompilate introdotta dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019⁽⁶⁾.

Ai sensi della menzionata disposizione, così come modificata dal Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate predisporrà, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, i registri IVA delle fatture e degli acquisti e le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA dei contribuenti stabiliti in Italia, che verranno messi a disposizione sul profilo personale del contribuente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio conferma inoltre che, a partire dalla dichiarazione IVA annuale per il 2020 (modello IVA 2021), l'Agenzia delle Entrate predisporrà la dichiarazione IVA annuale e la renderà disponibile sul profilo personale del contribuente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

(4) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 11/2020](#).

(5) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 4/2019](#).

(6) Si veda la nostra [Lettera Informativa n. 5/2019](#).

4.8 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)

Il Decreto Rilancio rimanda, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, l'entrata in vigore della disposizione relativa alla procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche introdotta dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, ai sensi della quale:

- l'Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo avvalendosi di procedure automatizzate; e
- nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui sopra, si applica una sanzione compresa tra il 100 e il 500% dell'imposta dovuta.

4.9 Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 (art. 147)

Il Decreto Rilancio prevede che, per l'anno 2020, il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi utilizzabili per il pagamento in compensazione con altri debiti tributari sia innalzato ad Euro 1 milione (a fronte degli attuali Euro 700.000).

4.10 Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)

Il Decreto Rilancio prevede che, limitatamente all'anno 2020 e in deroga alle regole ordinarie, per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi di cui all'art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA si applica in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento (anziché dell'80) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

5. Disposizioni relative a contenzioso ed attività dell'Agenzia delle entrate

5.1 Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135)

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per l'invito alla regolarizzazione del mancato o ritardato versamento del contributo unificato, e per la determinazione delle sanzioni applicabili. Con riferimento al processo tributario, vengono disciplinate le procedure da seguire per lo svolgimento delle udienze a distanza, sia nel caso di pubblica udienza che nel caso di camera di consiglio.

È previsto l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Solo le parti possono richiedere l'udienza a distanza, con istanza inclusa nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza. L'implementazione di tali procedure è demandata all'adozione di un apposito Decreto direttoriale del Dipartimento delle finanze.

5.2 Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID (art. 139)

La norma ha l'obiettivo di rafforzare le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti, anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. A partire dal triennio 2020-2022, le convenzioni di programmazione e indirizzo, stipulate tra Ministero delle finanze e agenzie fiscali, stabiliranno specifici obiettivi per le agenzie fiscali, volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, anche favorendo i servizi online e migliorando i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali.

5.3 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni - cd. 'avvisi bonari' (art. 144)

La disposizione dispone che i versamenti, anche rateali, delle somme dovute in seguito alle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (cd. avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

Inoltre, i versamenti delle medesime somme, in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 ed il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5.4 Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

In risposta all'esigenza di immissione di liquidità nel sistema economico italiano, si prevede che per tutto il 2020 l'Amministrazione finanziaria proceda ad erogare i rimborsi dei crediti d'imposta ai contribuenti, senza applicazione della procedura di compensazione tra il credito di imposta e il debito iscritto a ruolo, prevista dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

5.5 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti deflattivi ed impositivi e correlata sospensione del termine d'impugnazione in primo grado (art. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini per il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte e, per lo stesso periodo, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione, aventi scadenza fra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti sopra individuati (atti di recupero di crediti d'imposta e avvisi di liquidazione per tributi indiretti) e per quelli definibili in acquiescenza (avvisi di accertamento), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

È disposta la proroga al 16 settembre 2020 per il versamento delle rate, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, relative a: acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e definizione da 'pace fiscale'.

Per i versamenti relativi agli atti sopra identificati, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prevista anche la rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, in 4 rate di pari importo. La prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5.6 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973 - pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 153)

La disposizione dispone che nel periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento al contribuente, non devono sospendere il pagamento e verificare l'eventuale mancato versamento di somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento di importo superiore a Euro 5.000 (art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973).

Il contribuente avrà quindi diritto al pagamento dei crediti vantati nei confronti dei predetti enti anche ove risulti inadempiente rispetto a carichi affidati all'agente della riscossione.

Le verifiche effettuate dalle pubbliche amministrazioni in data antecedente al predetto periodo di sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'atto di pignoramento presso terzi (art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973), restano prive di ogni effetto, con la conseguenza che i predetti soggetti procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

5.7 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

L'art. 68 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), disponeva la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Con la disposizione in commento, il termine finale di sospensione è stato differito dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020.

Si prevede, con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai nuovi piani di rateazione previsti fino al 31 agosto 2020, che la decadenza dal beneficio della rateazione accordata si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (in luogo delle cinque rate ordinariamente previste), anche non consecutive.

Viene sostituito il comma 3 del citato art. 68, disponendo che il mancato, insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, non determina l'inefficacia delle definizioni, se il debitore effettua

l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

La disposizione prevede altresì che i debiti relativi alla rottamazione-ter ed al saldo e stralcio per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, il mancato pagamento di quanto dovuto ha determinato l'inefficacia delle definizioni, possono essere rateizzati, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.

5.8 Proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di rettifica e di liquidazione, nonché per inviare le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale (Art. 157)

Con l'intento di evitare la concentrazione di notifiche di atti tributari nei confronti dei contribuenti nel periodo immediatamente successivo al termine del momento di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero di crediti d'imposta, di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati a partire dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza.

Non saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento (art. 6, D. M. 21 maggio 2009) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Le regole di differimento della notifica operano anche in relazione alle comunicazioni di controllo formale e ai controlli automatizzati.

Sono inoltre prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione di cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 per importi che risultano dovuti a seguito di controlli automatizzati, alle dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017 per le somme dovute nell'ambito della tassazione separata e alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per importi che risultano dovuti a seguito di controllo formale.

Le modalità di applicazione della disposizione in commento saranno definite dal direttore dell'Agenzia delle entrate con uno o più provvedimenti.

5.9 Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

Con norma d'interpretazione autentica, il legislatore prevede che la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria in corso dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, si debba intendere come cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione 'per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza', prevista dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, sia la sospensione prevista dal suddetto art. 83.

6. Misure per l'export e relative alle accise

6.1 Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)

Si prevede il rifinanziamento per ulteriori Euro 250 milioni del fondo di promozione integrata di cui all'art. 72 del Decreto Cura Italia.

Nell'ambito di tali stanziamenti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.

Si elimina poi il riferimento ai limiti degli aiuti *de minimis* per i co-finanziamenti a fondo perduto previsti dalle lettere d) e d) *bis* dell'art. 72, comma 1, del Decreto Cura Italia, con la conseguenza che questi possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea.

Infine, si fissa, al comma 6, il posticipo al 2021 dell'Esposizione Internazionale di Dubai, che il governo degli Emirati Arabi Uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto; aumentando, al contempo, lo stanziamento di fondi relativi agli 'adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai'.

6.2 Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)

Le rate di acconto mensili relative alle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica riferite al periodo maggio-settembre 2020 possono essere versate nella misura del 90%.

Gli acconti riferiti ai mesi da ottobre a dicembre 2020 dovranno invece essere calcolati e corrisposti secondo le modalità ordinariamente previste dagli artt. 26 e 56 del Testo Unico Accise (di seguito '**TUA**').

Si prevede inoltre che l'eventuale versamento a conguaglio debba essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica. In alternativa, il legislatore concede la possibilità di ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo marzo-dicembre 2021, senza l'applicazione degli interessi. Eventuali crediti maturati saranno detratti, nei modi ordinari, dagli acconti successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

6.3 Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)

È differita l'efficacia di alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

In particolare:

- A decorrere dal 1° gennaio 2021 (e non più dal 30 giugno 2020) saranno obbligati alla denuncia per il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed

industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (oltre a quelli già previsti dall'art. 25, co. 1 e co. 2, lett. b) del TUA).

- Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli esercenti depositi di cui all'art. 25, co. 2, lett. a), del TUA aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui all'art. 25, co. 2, lett. c), del TUA collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi dovranno tenere il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- con la lettera b) del comma 1 è stata differita, al 1° ottobre 2020, l'entrata in vigore dell'art. 7-*bis* del TUA (introdotto dall'art. 7 del D.L. n. 124 del 2019), che introduce un sistema di tracciamento relativo alla circolazione degli oli lubrificanti (e di taluni altri prodotti rientranti nel codice NC 3403 se trasportati sfusi o in contenitori di capacità superiore a 20 litri), mediante l'emissione obbligatoria del c.d. Codice amministrativo di riscontro emesso dal sistema informatizzato dell'ADM;
- è stato rinviato al 31 dicembre 2020 l'introduzione dell'obbligo di installazione obbligatoria del sistema INFOIL per gli esercenti depositi fiscali di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del TUA, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi;
- è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l'introduzione dell'obbligo di presentazione in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui all'art. 12 del TUA;
- si differisce al 31 dicembre 2020 il termine della pubblicazione dei provvedimenti dell'ADM inerente la trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019. Si tratta, in particolare, dei soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché la fatturazione dei medesimi prodotti ai consumatori finali, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas.

Infine, l'art. 136, comma 2, del Decreto Rilancio:

- rende maggiormente efficiente l'attività di monitoraggio relativa a limitate quantità di oli lubrificanti, di trasporti nonché di confezionamento attraverso implementazioni al Decreto Rilancio attuativo già previsto;
- sostituisce il comma 4 dell'art. 25 del TUA con il seguente: gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6.4 Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)

Il pagamento dell'accisa per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sarà considerato tempestivo e, dunque, non soggetto a sanzioni o ad indennità di mora per ritardato pagamento, se effettuato entro il 25 maggio.

6.5 Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)

In considerazione dell'emergenza COVID-19, si dispone che, per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo in questione possono effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, tali versamenti nella misura dell'80% delle somme dovute. Il pagamento dell'accisa per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile dovrà essere effettuato entro il 25 maggio 2020. La restante parte sarà versata cumulativamente entro il 16 novembre 2020, unitamente all'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di ottobre, senza il pagamento di interessi.

6.6 Differimento della plastic e sugar tax (art. 133)

È differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e delle norme che introducono e disciplinano l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

6.7 Proroga del pagamento dei diritti doganali (art. 161)

Si dispone la proroga per 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 ed effettuati secondo le modalità previste effettuati secondo l'art. 78 e 79 del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973. In casi di particolare difficoltà economica o sociale, tale proroga potrà essere concessa, su istanza di parte, ai soggetti titolari del conto di debito che rientrano all'interno dell'art. 61, comma 2, lett. o) del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 oppure tra i soggetti indicati dall'art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n.23 dell'8 aprile 2020.

6.9 Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)

Si prevede per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la possibilità di rateizzare il debito di accisa, tramite la presentazione di un'istanza che illustri le ragioni di difficoltà economica dell'operatore, le quali dovranno essere documentate e riscontrabili da parte dell'Agenzia. In caso di accoglimento dell'istanza, l'agenzia delle Dogane accorderà la rateizzazione in funzione del totale pagamento del debito di imposta entro la data prevista per il versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno.

7. Altri interventi in materia fiscale

7.1 Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)

L'art. 136 del Decreto Rilancio introduce nuovi incentivi per gli investimenti nell'economia reale, integrando la disciplina di cui all'art. 13-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019. Più nel dettaglio è stato stabilito che:

- i. per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'art. 1, comma 103, della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, è elevato al 20%;
- ii. nel caso di investimenti qualificati di cui all'art. 1, comma 104, della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis (a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; (b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; (c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

Ciò posto, l'intervento in commento è altresì intervenuto sulla disciplina di cui all'art. 1 della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, statuendo che:

- i. per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore ad Euro 150.000 all'anno e ad Euro 1,5 milioni complessivi;
- ii. ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'art. 13-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-bis, comma 2-bis, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019.

7.2 Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Gli artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della Legge di Bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono ridotte nella misura dell'11%:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

8. Tutela del risparmio nel settore creditizio

8.1 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165 e 166)

Al fine di preservare la stabilità finanziaria, il Decreto Rilancio autorizza il MEF, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto Rilancio stesso (prorogabili di ulteriori sei mesi), a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di Euro 19 miliardi.

La concessione della garanzia è ammessa previa verifica da parte dell'Autorità competente (Banca d'Italia o Banca Centrale Europea) del rispetto da parte della banca richiedente dei requisiti di fondi propri di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e previa positiva decisione da parte della Commissione europea.

L'aiuto in oggetto è altresì ammesso quando la banca richiedente, pur non rispettando i suddetti requisiti, presenta comunque patrimonio netto positivo e ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; potrà essere concesso, in ogni caso, soltanto a seguito di positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

8.2 Le misure di sostegno pubblico per l'ordinata liquidazione coatta amministrativa delle banche di ridotte dimensioni (artt. 168, 169, 170, 171 e 172)

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, non riguardanti banche di credito cooperativo ma banche con attività totali di valore pari o inferiore ad Euro 5 miliardi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alcune misure di sostegno pubblico in relazione ad operazioni di trasferimento ad una

banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa.

Tali misure ricomprendono, fra l'altro, la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate della banca in liquidazione ovvero dell'acquirente (anche se non iscritte in bilancio), la concessione all'acquirente di garanzia (gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita) su componenti del compendio ceduto e l'erogazione all'acquirente di contributi nel caso in cui le misure sopra indicate non siano sufficienti.

In particolare, l'art. 176, comma 2, del Decreto Rilancio prevede che possono essere trasformate in crediti di imposta, per un ammontare complessivo massimo non superiore ad Euro 100 milioni, soltanto le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, di cui all'art. 84 del TUIR;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi della disciplina ACE, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
- perdite attese derivanti dalla prima adozione del principio contabile IFRS 9 deducibili in decimi, di cui all'art. 1, commi 1067-1068, della L. n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019)⁽⁷⁾.

Le misure sono concesse a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità della disciplina in esame con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà tener conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia. In particolare, Banca d'Italia, dopo aver selezionato e trasmesso al MEF, tra le offerte pervenute, quelle che soddisfano i requisiti descritti dal Decreto Rilancio (quale, ad esempio, la provenienza da un offerente con una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea a sostenere l'acquisizione del compendio) attesterà che: (i) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico; (ii) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente; (iii) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione.

(7) Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 2, comma 57, del D.L. n. 225 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10/2011).

Pertanto, il credito d'imposta in commento:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 247/1997 ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, o ancora può essere chiesto a rimborso;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile rilevante ai fini IRAP.

Le cessioni sopra indicate sono considerate cessioni di rami d'azienda ai fini IVA⁽⁸⁾ e per i relativi atti si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa pari ad Euro 200 ciascuna.

Nelle cessioni in oggetto, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'art. 15 del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016 (convertito con modificazioni, dalla L. n. 49 del 8 aprile 2016), che prevede il regime di neutralità fiscale delle predette operazioni.

Da ultimo, la normativa in commento dispone che i componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione della base imponibile rilevante ai IRAP del cessionario.

9. Sostegno alle imprese ed all'economia

9.1 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: focus strumenti finanziari (art. 26)

Il Decreto Rilancio prevede misure volte al rafforzamento patrimoniale delle imprese con sede in Italia (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria e quelle che esercitano attività assicurative) che soddisfino determinati requisiti, tra cui avere un ammontare di ricavi in linea con le soglie indicate nel Decreto Rilancio, aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e di aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%, aver deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato dopo l'entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020.

Tra le suddette misure si prevede l'istituzione di un fondo, denominato Fondo Patrimonio PMI e gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, finalizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020 e per un ammontare parametrato all'aumento di capitale e ai ricavi della società, obbligazioni o titoli di debito emessi dalle suddette società e rimborsabili decorsi 6 o, in via anticipata, 3 anni dalla sottoscrizione.

Le società che ricorrono a tale misura assumono l'impegno di non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data di integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzione di riserve, acquisti di azioni proprie o quote e/o rimborsi di finanziamenti dei soci. Tali società si impegnano, altresì, a destinare il finanziamento concesso al sostegno dei costi del personale, degli investimenti o del capitale circolante impiegati in attività imprenditoriali localizzate in Italia.

L'efficacia della suddetta misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

(8) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.

9.2 Patrimonio destinato e rifinanziamento fondi (artt. 27 e 31)

Al fine di sostenere il rilancio del sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato (che può essere articolato anche in comparti), denominato 'Patrimonio Rilancio', cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

Le risorse del patrimonio destinato saranno impiegate per società per azioni, anche aventi azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: (i) hanno sede legale in Italia; (ii) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; (iii) presentano un fatturato annuo superiore ad Euro 50 milioni. Con tali risorse CDP potrà effettuare interventi secondo le modalità che saranno definite con decreto dal MEF; in via preferenziale, dovranno essere previsti interventi mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Sulle obbligazioni del patrimonio destinato, in caso di incapienza del patrimonio stesso, è concessa di diritto la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il Decreto prevede, inoltre, il rifinanziamento del fondo istituito a garanzia delle obbligazioni assunte da SACE al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese ai sensi dell'art. 1 del Decreto Liquidità, che è incrementato di Euro 30.000 milioni per l'anno 2020, e del fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662 del 1996, che è incrementato di circa Euro 4.000 milioni.

9.3 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze (art. 32)

È garantita una maggiore autonomia contrattuale in relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della c.d. 'GACS' (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) da parte dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione ai sensi del D.L. n. 18 del 2016.

In particolare, il MEF, su istanza della società cessionaria, può acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti (*Service*) previsti in caso di mancato rispetto da parte di questi ultimi degli obiettivi di performance; ciò a condizione che: (i) tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed il 31 luglio 2021; (ii) le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei titoli senior oggetto di GACS; (iii) la temporanea sospensione dei suddetti meccanismi sia motivata dal rallentamento delle procedure di riscossione dei crediti dovuto alle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

9.4 Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)

Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali e dei servizi di assicurazione per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di Euro 2.000 milioni.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta, senza regresso, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

9.5 Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (art. 36)

Il Decreto Rilancio autorizza il MEF a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione dell'Italia al Fondo di Garanzia Pan Europeo ('Pan-European Guarantee Fund' - EGF), costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19 e a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI per un importo complessivo valutato in Euro 1.000 milioni.

Come illustrato nella relazione al Decreto Rilancio, il suddetto Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, principalmente, nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI) o indiretti (tramite intermediari finanziari) a favore di piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese ed enti pubblici. Nel caso in cui una garanzia sia escussa, la BEI anticiperebbe gli importi ai beneficiari e chiederebbe agli Stati membri aderenti al Fondo il versamento della rispettiva quota garantita secondo le tempistiche concordate, concedendo agli stessi liquidità per consentire un rimborso graduale dell'impegno.

Il MEF, inoltre, è autorizzato a stipulare con la Commissione europea l'accordo sulle modalità di prestazione delle garanzie che gli Stati membri possono rilasciare al fine di contro-garantire i rischi che saranno assunti dall'Unione europea con l'adozione di nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo proposto per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza da COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

9.6 Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38)

Al fine di rafforzare, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore delle start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012, il Decreto Rilancio provvede a:

- destinare risorse aggiuntive, per Euro 100 milioni per l'anno 2020, al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma di finanziamento agevolato;
- destinare 10 milioni di Euro per la concessione di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
- assegnare risorse aggiuntive per Euro 200 milioni per l'anno 2020 al 'Fondo di sostegno al venture capital', istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della L. n. 145 del 2018 al fine di sostenere investimenti nel capitale anche a favore delle PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015.

I termini e le modalità di attuazione delle suddette agevolazioni saranno definite con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Infine, si proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative.

9.7 Misure di sostegno da parte delle Regioni e degli altri enti territoriali (artt. 55, 56 e 61)

Misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, possono essere adottate anche dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio, in conformità con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 – 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

Tali misure possono essere concesse dai predetti enti, direttamente o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per una durata massima di sei anni, sotto forma di garanzie su prestiti o sotto forma di finanziamenti a tasso agevolato. Nel caso in cui tali misure siano erogate attraverso enti creditizi ed enti finanziari questi ultimi dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi d'interesse agevolati sui prestiti e ciò concedendo maggiori volumi di finanziamento, accettando una maggiore rischiosità dei portafogli, richiedendo minori requisiti in materia di garanzie o prevedendo tassi d'interesse inferiori.

Gli aiuti in esame non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà finanziaria, ai sensi della normativa UE di settore, alla data del 31 dicembre 2019 e possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. La concessione degli aiuti è, inoltre, subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@KPMG.IT

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app



Lettera informativa n. 14/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.